



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 30.10.1996
COM(96) 517 def. - 370 SYN

Proposta riesaminata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,
lettera d) del trattato CE)

RELAZIONE

Il 6 dicembre 1991 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le norme relative al possesso ed al commercio di esemplari di specie della flora e della fauna selvatiche (doc. COM (91) 448 def. - SYN 370, GU C 26 del 3.2.92, pag.1).

Il Comitato economico e sociale ha adottato un parere il 26 maggio 1992 (GU C 233 del 31.8.92, pag.19).

Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 21 giugno 1993 (GU C 194 del 19.6.93, pag.289).

La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta emendata il 21 gennaio 1994 (doc. COM (93) 599 def. - COD 370, GU C 131 del 12.5.94, pag.1).

Il Consiglio, avendo deciso che la base giuridica della proposta è composta non già dagli articoli 100 A e 113, bensì dall'articolo 130 S, paragrafo 1, ha nuovamente consultato al proposito il Parlamento europeo nel settembre 1995.

Il 15 dicembre 1995 il Parlamento europeo ha espresso parere positivo circa la diversa base giuridica (GU C 17 del 22.1.96, pag.430).

Il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune (CE) n. 26/96 in vista dell'adozione del Regolamento (CE) n. .../96 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. (GU C 196 del 6.7.96, pag.58).

Il Parlamento europeo ha approvato la posizione comune del Consiglio il 18 settembre 1996, proponendo 19 emendamenti (Minutes of the Session of 18.9.96, PE 252.049, pag.7-14).

La Commissione, dopo aver preso in esame gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura, è giunta alle seguenti conclusioni:

Emendamenti accettati dalla Commissione

L'emendamento 10 all'articolo 8.3 specifica che *un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa tenuto conto delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici) nonché della direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche)*. Tuttavia, la Commissione ritiene che ciò sia limitativo, e che le deroghe devono piuttosto essere concesse *nel rispetto della legislazione comunitaria sulla protezione della fauna e della flora selvatiche*.

L'emendamento 13 all'articolo 8.4 è simile all'emendamento 10, ma si riferisce alle deroghe generali concesse dalla Commissione; anche in questo caso la Commissione

ritiene utile far riferimento alla legislazione comunitaria sulla protezione della fauna e della flora selvatiche.

L'emendamento 15 all'articolo 11.3 aggiunge che *gli Stati membri informano la Commissione allorché vengono stabiliti condizioni e requisiti concernenti casi che si verificano ripetutamente*, onde adattare i moduli alle esigenze della pratica. Questa aggiunta sarà utile in quanto permetterà di utilizzare moduli aggiornati per licenze e certificati .

L'emendamento 17, riguardante l'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all'articolo 14, istituisce, *quale sottogruppo del Comitato, un gruppo di lavoro "esecuzione"*, ed elenca gli aspetti da affrontare; effettivamente è opportuno ufficializzare questo gruppo di lavoro, istituito informalmente dal comitato del regolamento 3626/82.

Gli emendamenti 20 e 22 riguardano l'obbligo di trasmissione delle informazioni *di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, e relative alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione della Convenzione*; ciò è particolarmente utile, non solo nel contesto dell'evoluzione dei provvedimenti comunitari sull'attuazione della Convenzione, ma anche per l'attuazione del regolamento in sé.

L'emendamento 21 fa riferimento all'*articolo 15, paragrafo 6 della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente*. È vero che il testo della posizione comune può far erroneamente pensare che la direttiva in questione riguardi la riservatezza dell'informazione, però l'emendamento proposto trascura il fatto essenziale che talune informazioni riservate non possono essere trasmesse a terzi; la Commissione propone pertanto di emendare l'articolo 15.6 sostituendo "conformemente alla direttiva 90/313/CEE" con "senza pregiudicare la direttiva 90/313/CEE".

L'emendamento 24 all'articolo 21.3 stabilisce che *due mesi prima dell'applicazione del regolamento la Commissione verifica le importazioni delle specie di cui all'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ora elencate nell'allegato B o C*. Propone inoltre di fissare la stessa scadenza per una proposta della Commissione che trasformi l'allegato D di specie corrispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a). Le proposte sono già in preparazione e se ne prevede l'adozione all'inizio del 1997.

Emendamenti non accettati dalla Commissione

La Commissione respinge le seguenti proposte di emendamento:

- 1 La proposta di modifica del considerando 11 era legata ad un emendamento respinto dal Parlamento, per cui viene meno la sua ragion d'essere.
- 2 Tale proposta di un nuovo considerando non è accettabile, in quanto non è accompagnata da un opportuno emendamento all'articolo 18 che assicurerebbe l'auspicato controllo democratico del Parlamento europeo; comunque tale emendamento non sarebbe stato istituzionalmente fattibile.
- 3 Verrebbe aggiunto un considerando riferito alla dichiarazione n. 24 sul benessere degli animali, allegata all'atto finale del trattato e riferita al trattato che istituisce

- la Comunità europea. Tale dichiarazione non è però applicabile alle politiche contemplate dal regolamento.
- 4/5 Si vorrebbe inserire nell'allegato B specie non europee di uccelli che difficilmente sopravviverebbero al trasporto o alla cattività per un periodo abbastanza lungo rispetto alla loro durata di vita normale.
- 8 Le proposte condizioni supplementari di stabulazione per le importazioni di animali vivi delle specie elencate all'allegato A sono irrealistiche.
- 9 Superflua riformulazione dell'articolo IV.3 della Convenzione.
- 11 Questo emendamento esclude totalmente l'uso delle specie elencate all'allegato A a fini biomedici essenziali e ne riduce l'impiego per il progresso della scienza, sebbene le condizioni del regolamento riguardanti tali usi siano sufficientemente severe.
- 12 Questo emendamento renderebbe impossibili molti programmi di allevamento in cattività in uso negli zoo.
- 16 La frase che si propone di aggiungere all'articolo 12.2 circa la necessità di promuovere lo scambio di conoscenze tra gli esperti degli Stati membri e dei paesi che aderiscono alla Convenzione non può far parte del Regolamento.
- 23 La disposizione secondo cui per modificare gli allegati si deve consultare il paese di origine rallenterebbe notevolmente la redazione di questi elenchi di specie; inoltre la proposta fa riferimento ai soli allegati B e C e non all'allegato A. La consultazione dei paesi d'origine è inoltre prevista all'articolo 4.6.

Avendo accettato alcune proposte di emendamento del Parlamento europeo e conformemente all'articolo 189 C, paragrafo d) del trattato CE, la Commissione presenta le proposte di emendamento del testo della posizione comune qui allegate.

**PROPOSTA RIESAMINATA DI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DI SPECIE
DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
MEDIANTE IL CONTROLLO DEL LORO COMMERCIO**

(trasmessa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 189 C, paragrafo d)
del trattato CE)

POSIZIONE COMUNE

TESTO MODIFICATO

Articolo 8, paragrafo 3

Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

Conformemente alle disposizioni della legislazione comunitaria sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, l'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, in seguito ad esame del caso specifico, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

...

Articolo 8, paragrafo 4

La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'Allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

La Commissione può definire, secondo la procedura di cui all'articolo 18, esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative alle specie elencate all'allegato A, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Dette esenzioni generali devono essere conformi al disposto della legislazione comunitaria sulla protezione della fauna e della flora selvatiche.

Articolo 11, paragrafo 3

L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo.

L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. **Gli Stati membri informano la Commissione allorché tali condizioni e requisiti devono essere incorporati nel formato di licenze e certificati.**

Articolo 14, paragrafo 3 (nuovo)

- a) **Viene istituito, quale sottogruppo del comitato di cui all'articolo 18, un gruppo di lavoro "esecuzione" composto di rappresentanti delle autorità competenti dei vari Stati membri che vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e presieduto da un rappresentante della Commissione.**
- b) **Il gruppo di lavoro "esecuzione" studia gli aspetti tecnici dell'attuazione del regolamento che il presidente evidenzia di sua iniziativa o su richiesta dei membri del gruppo di lavoro o del comitato.**
- c) **La Commissione trasmette i pareri del gruppo di lavoro "esecuzione" del comitato.**

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

Ogni anno, entro il 15 giugno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo 8, paragrafo 7, della Convenzione, nonché tutte le informazioni sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate agli allegati A, B e C e comunicano alla Commissione tutte le

Ogni anno, entro il 15 giugno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo 8, paragrafo 7, **lettera a)**, della Convenzione, nonché tutte le informazioni sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate agli allegati A, B e C e comunicano alla Commissione tutte le

informazioni relative all'anno precedente sull'introduzione nella Comunità di esemplari figuranti all'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 15, paragrafo 4, c) e d)

Articolo 15, paragrafo 6

In conformità della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 19, paragrafo 2

adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8,

informazioni relative all'anno precedente sull'introduzione nella Comunità di esemplari figuranti all'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

(c) Senza pregiudizio per la disposizione dell'articolo 20, gli Organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 giugno di ogni secondo anno, e per la prima volta nel 1999, tutte le informazioni relative ai due anni precedenti richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti circa le disposizioni del presente regolamento che non rientrano nello scopo della Convenzione. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

(d) Sulla base delle informazioni di cui alla lettera c), la Commissione, ogni secondo anno entro il 31 ottobre, prepara un rapporto sulla applicazione e esecuzione del presente regolamento.

Senza pregiudizio per la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare la libertà di accesso alle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8,

paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;

Articolo 21, paragrafo 3

3. La Commissione, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il Gruppo di consulenza scientifica, verifica, prima dell'applicazione del presente regolamento, che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento.

paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettera a), lettera c) e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;

Due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento la Commissione, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il Gruppo di consulenza scientifica,

- a) **verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CE) n. 626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;**
- b) **adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie corrispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).**

ISSN 0254-1505

COM(96) 517 def.

DOCUMENTI

IT

14

N. di catalogo : CB-CO-96-522-IT-C

ISBN 92-78-10358-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo